



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Istituto Comprensivo Statale "ITALO CALVINO"

Via Bologna, 57 – 80010 VILLARICCA (NA) - www.calvinovillaricca.edu.it

cod. mecc. NAIC885001 – cod. fisc. 95020120630

e-mail: naic885001@istruzione.it; pec naic885001@pec.istruzione.it tel.081/818.16.85

Data, vedi timbratura

I.C.S. -"ITALO CALVINO"- Villaricca (Na)
Prot. 0004350 del 03/09/2026
VII-4 (Uscita)

Villaricca, vedi timbratura

Circ. n. 7

- AL PERSONALE DOCENTE T. D.
- AL SITO WEB;
- ALL'ALBO ISTITUTO SEDE;
- AL DSGA;
- AL PERSONALE AA.AA. AREA DEL PERSONALE; E P.C.
- ALLA RSU D' ISTITUTO;
- ALLA RLS.

OGGETTO: INFORMATIVA SU FRUIZIONE FERIE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER DOCENTI A TEMPO DETERMINATO.

Si informa il personale docente con contratto a tempo determinato al 30/06/2027 che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruito nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Pertanto tutto il personale assunto a tempo determinato è invitato a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (come previsti da calendario scolastico a.s. 2026/2027 dell'I.C. I. Calvino, escludendo i giorni previsti per lo scrutinio finale e gli esami di Stato) **o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.**

Sarà possibile chiedere e verificare presso gli Uffici dell'Amministrazione – Ufficio del personale – il calcolo delle ferie maturate e maturande (numero di giorni di ferie spettanti), previa tempestiva richiesta da inoltrare a mezzo mail all' indirizzo naic885001@istruzione.it

Si richiama al riguardo la disciplina delle ferie per i docenti a tempo determinato, come regolata dall'art. 35 del CCNL 2019/2021 che sostanzialmente riprende le disposizioni in materia di ferie previste per il personale a tempo indeterminato con le precisazioni previste dallo stesso articolo derivanti dalla diversa durata del contratto. Sulla disciplina delle ferie è intervenuto il legislatore che, con Legge 24 dicembre 2012 n. 228 all'art. 1, comma 54, ha previsto, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno. Il successivo comma 55 ha precisato, inoltre, che è consentita la monetizzazione delle ferie "per il personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie". L'applicazione della disposizione sopra richiamata ha comportato la monetizzazione delle ferie nei limiti dei giorni residui dopo aver decurtato, non solo i periodi di sospensione delle lezioni elencati dai

calendari scolastici regionali dei rispettivi anni scolastici (Natale, Pasqua, Carnevale), ma anche il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

Tanto per opportuna verifica da parte del lavoratore, circa le ferie in oggetto.

Con la presente si considera pertanto espletato l'adempimento del datore di lavoro di porre i dipendenti in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Michela Pirrò

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3, c.2, D.Lgs n. 39/93